

**STATUTO DELL'UNIONE DEI
COMUNI MONTANI
“COMUNI DEL SINELLO”**

Indice

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1	Istituzione e denominazione
Articolo 2	Finalità
Articolo 3	Obiettivi prioritari
Articolo 4	Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
Articolo 5	Sede, Stemma, gonfalone e distintivi
Articolo 6	Pubblicità degli atti e delle informazioni
Articolo 7	Durata, scioglimento, recesso

TITOLO II FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Articolo 8	Esercizio delle funzioni fondamentali e dei servizi
Articolo 9	Trasferimento delle funzioni
Articolo 10	Criteri di ripartizione delle spese

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

Articolo 11	Organi
Articolo 12	Composizione del Consiglio dell'Unione
Articolo 13	Rappresentanza
Articolo 14	Competenze del Consiglio dell'Unione
Articolo 15	Presidenza del Consiglio
Articolo 16	Diritti e doveri dei Consiglieri
Articolo 17	Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
Articolo 18	Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Articolo 19	Il Presidente dell'Unione
Articolo 20	Elezione del Presidente dell'Unione
Articolo 21	Il Vice Presidente
Articolo 22	Composizione e nomina della Giunta dell'Unione
Articolo 23	Competenze della Giunta dell'Unione
Articolo 24	Dimissioni e revoca della carica di assessore
Articolo 25	Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente
Articolo 26	Deliberazioni degli organi dell'Unione
Articolo 27	Conferenza dei Sindaci
Articolo 28	Normativa applicabile

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 29	Organizzazione degli uffici
Articolo 30	Principi in materia di gestione del personale
Articolo 31	Principi di collaborazione
Articolo 32	Direttore generale e coordinatore operativo
Articolo 33	Segretario dell'Unione

TITOLO V
LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

- Articolo 34 Principi generali
- Articolo 35 Istanze petizioni e proposte
- Articolo 36 Accesso agli atti
- Articolo 37 Regolamenti

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

- Articolo 38 Finanza e fiscalità dell'Unione
- Articolo 39 Bilancio e programmazione finanziaria
- Articolo 40 Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Articolo 41 Revisione economica e finanziaria
- Articolo 42 Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 43 Fondo spese
- Articolo 44 Modifiche dello Statuto
- Articolo 45 Norma finale

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Istituzione e Denominazione

1. Ai sensi dell'Articolo 32 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni si è costituita in data 13.11.2013 l'Unione dei Comuni montani denominata "**Comuni del Sinello**" tra i comuni di: Carpineto Sinello, Guilmi, Montazzoli e Casalanguida.
2. Alla data del 01.01.2013 l'Unione è costituita dai seguenti Comuni: Carpineto Sinello, Guilmi, Montazzoli, Torrebruna, Celenza sul Trigno, Carunchio e Palmoli.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto.
5. L'adesione di nuovi comuni è subordinata alla corresponsione di una quota di ingresso a titolo di remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

Articolo 2

Finalità

1. Compito dell'Unione è promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di giungere ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio.
2. L'Unione di Comuni montani "**Comuni Del Sinello**", secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie Locali, delle Leggi sulle Autonomie locali e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
3. L'Unione di Comuni montani "**Comuni Del Sinello**", con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Chieti, della Regione Abruzzo, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5. L'Unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.

Articolo 3

Obiettivi prioritari

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale dei territori dei Comuni che ne fanno parte favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
- favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
- esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;
- gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza, l'efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- valorizzare il patrimonio storico-artistico e delle tradizioni economico – culturali locali;
- valorizzare i prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione;
- mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;
- individuare forme stabili di collaborazione con i Comuni e le Unioni limitrofi per la promozione e lo sviluppo del territorio dell'area.

Articolo 4

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'Unione di Comuni è un Ente Locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
2. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
3. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di

economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

4. Gli Organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Articolo 5

Sede, stemma, gonfalone e distintivi

1. L'Unione ha sede presso il Comune di Guilmi; i suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa purché ricompresa nell'ambito territoriale dell'Unione.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma, di un proprio gonfalone, di un proprio sigillo.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma, del gonfalone e di ogni altro segno distintivo sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Articolo 6

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Unione, degli Enti funzionali e dipendenti dall'Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'integrità delle informazioni e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. Sul sito internet dell'Unione viene individuata un'apposita sezione denominata Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa, comprensibile, omogenea e di facile consultazione ed è assicurata mediante strumenti di comunicazione moderni ed idonei a consentirne una diffusione capillare.
4. L'Unione garantisce l'accesso a tutti i dati, documenti, atti e procedimenti amministrativi secondo la normativa in materia di trasparenza ed integrità.

Articolo 7

Durata, scioglimento, recesso

1. La durata dell'Unione è a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Unione.

3. Con lo scioglimento dell'Unione, le attività e le passività, distinte per spese generali e per ciascuna funzione e/o servizio trasferito, saranno ripartite tra i singoli Comuni in proporzione al numero degli abitanti.
4. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere da essa unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, accollandosi contestualmente la propria quota parte delle eventuali passività, determinate come per il caso di scioglimento dell'Unione.
5. In caso di recesso del singolo comune, il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune che recede.
6. Con le stesse modalità ogni Comune può recedere dai servizi trasferiti all'Unione e per i quali non sia previsto l'obbligo di gestione in forma associata.
7. Il recesso, se deliberato entro il mese di giugno, produce effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, altrimenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
8. Entro la data fissata per il recesso il comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione.
9. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di prevedere espressamente l'evenienza dello scioglimento dell'Unione e del recesso di uno o più Comuni dall'Unione o dalla singola funzione e/o servizio.
10. Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente articolo saranno decise prioritariamente da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e da un esperto nominato di comune accordo tra le parti interessate.
11. Per gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni statutarie e agli obblighi da esse derivanti ovvero in caso di comportamenti che concretamente ostacolino il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni ovvero possano comportare perdita di trasferimenti o contributi specifici, i comuni possono essere esclusi dall'Unione. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo di 15 giorni e adeguatamente motivata è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione sentita l'Adunanza dei Sindaci. La deliberazione di esclusione viene adottata dal Consiglio dell'Unione a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione.
12. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso previsti nel presente Statuto.

TITOLO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Articolo 8

Esercizio delle funzioni fondamentali e dei servizi

1. L'Unione esercita tutte le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'Articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 come sostituito dall'Articolo 19 della Legge 07.08.2012, n. 135.
2. L'Unione esercita, altresì, le seguenti ulteriori funzioni e/o servizi:
 - Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'Articolo 33, comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - Sportello Unico per le Attività Produttive - S.U.A.P.
 - Servizi informatici e telematici – Sviluppo di Sistemi Informativi e Società dell'Informazione e della Conoscenza;
 - Nucleo di Valutazione;
 - Funzioni comunali in materia paesaggistica.
3. Le modifiche apportate dalla disciplina statale o eventualmente regionale ai provvedimenti, servizi e attività inerenti le singole funzioni, si applicano indipendentemente dalla descrizione effettuata nello Statuto.
4. I Comuni aderenti devono obbligatoriamente trasferire in capo all'Unione tutte le funzioni fondamentali che devono essere svolte in forma associata obbligatoria nel rispetto della normativa statale e regionale.
5. Il trasferimento delle funzioni è deliberato dai Consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione.
6. Il Consiglio dell'Unione provvede alla ricognizione dei comuni appartenenti all'Unione in base ai criteri previsti nel presente Statuto. Dall'atto deliberativo di ricognizione si evincono i Comuni aderenti all'Unione.
7. L'esercizio delle funzioni o dei servizi trasferiti all'Unione è subordinato all'approvazione, con deliberazione di Giunta dell'Unione, di un progetto gestionale che individua le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione e ove occorra, trasferite annualmente, da parte dei Comuni associati. Nella definizione delle risorse trasferite si fa riferimento alla spesa media impegnata dal Comune nell'ultimo triennio.
8. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 10 dell'Articolo 7.

9. Per il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi di competenza, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'Articolo 30 del D.lgs. 267/2000, con singoli Comuni non appartenenti all'Unione o con altre Unioni di Comuni, purché siano conseguiti più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

10. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale nella deliberazione consigliare di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.

11. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

Articolo 9

Trasferimento delle funzioni

1. Il trasferimento delle funzioni e/o dei servizi all'Unione deve avvenire in modo totalitario così da evitare residui gestionali in capo ai singoli comuni.

2. Il trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse già esercitate dai comuni singolarmente e, pertanto, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compreso l'accertamento e prelievo.

Articolo 10

Criteri di ripartizione delle spese

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, secondo il principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

2. Le spese relative alle singole funzioni/servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni della Giunta che disciplinano le funzioni.

3. Le spese per le quali non sono indicate i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei Comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione.

4. E' sempre possibile per ciascun Comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per i cittadini residenti nel proprio territorio.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 11

Organi

1. Sono organi dell'Unione, il Consiglio, il Presidente dell'Unione e la Giunta.

Articolo 12

Composizione del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci di tutti i Comuni aderenti all'Unione quali membri di diritto e da due Consiglieri eletti, da ciascun Consiglio Comunale nel suo seno, garantendo un rappresentante alla maggioranza e uno alle minoranze.
2. I componenti del Consiglio restano in carica fino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
3. Possono partecipare alle sedute del Consiglio dell'Unione anche assessori o consiglieri muniti di apposita delega.

Articolo 13

Rappresentanza

1. Al fine di assicurare la pari dignità di tutti i Comuni aderenti all'Unione ogni consigliere ha diritto ad un voto a prescindere dalla dimensione territoriale e demografica.
2. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio dell'Unione i Sindaci possono delegare un proprio assessore o consigliere comunale.

Articolo 14

Competenze del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo

temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Articolo 15

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita le funzioni che per legge, per Statuto o per regolamento gli sono attribuite.
3. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo il Sindaco del Comune con maggiore popolazione e in caso di parità il più anziano di età.

Articolo 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione.

Articolo 17

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.
2. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

6. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

Articolo 18

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni vigenti in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.

Articolo 19

Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione.

2. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

3. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza generale legale dell'Unione in giudizio.

4. Con decreto del Presidente dell'Unione vengono individuati i responsabili delle aree e/o servizi che restano in carica fino a revoca.

5. Il Presidente dura in carica due anni.

Articolo 20

Elezione del Presidente dell'Unione

1. Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.

2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 21

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente dell'Unione che lo sceglie tra i componenti del Consiglio dell'Unione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 22

Composizione e nomina della Giunta dell'Unione

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione ed un numero di assessori, tra cui un Vice Presidente, non superiore a quattro.
2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente dell'Unione che li sceglie tra i consiglieri dell'Unione.
3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile.

Articolo 23

Competenze della Giunta dell'Unione

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell'Unione al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli Indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto o dal regolamento dell'Unione attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

Articolo 24

Dimissioni e revoca della carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 25

Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla presentazione. In tal caso si procede alla nomina di un nuovo Presidente dell'Unione.
3. Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e del Consiglio.
4. Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Articolo 26

Deliberazioni degli organi dell'Unione

1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione svolta.
2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti presso l'Ufficio di Segreteria sono curate dal Responsabile dell'Area proponente.
3. La verbalizzazione delle sedute degli organi dell'Unione sono curate dal Segretario dell'Unione.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
5. Il Segretario non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso, o in caso di assenza, è sostituito in via temporanea dal vice segretario.

Articolo 27

Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci con funzioni consultive.
2. La Conferenza è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza stessa o in mancanza dal Presidente dell'Unione.
3. Il Presidente dell'Unione può chiedere la convocazione della Conferenza per acquisire pareri sulle attività. Ad essa, oltre a quanto previsto dalla legge, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze.
4. La Conferenza dei Sindaci può adottare, a maggioranza semplice, un Regolamento che ne disciplini il funzionamento.

Articolo 28

Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 29

Organizzazione degli Uffici

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
2. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 30.

Articolo 30

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Articolo 31

Principi di collaborazione

1. L'Unione attua con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di gestione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Articolo 32

Direttore Generale e Coordinatore Operativo

1. Il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole della Giunta, può nominare un direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.
2. Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione.
3. Il Presidente può attribuire la funzione di direttore al Segretario dell'Unione.
4. Qualora non sia stato nominato un direttore esterno il Presidente può nominare il coordinatore operativo nell'ambito dei titolari di posizione organizzativa in servizio.
5. Al coordinatore operativo spettano le competenze stabilite dai regolamenti e da ogni altra disciplina interna dell'Ente ed in particolare le seguenti:
 - a) assicurare l'unitarietà e la coerenza dell'azione dei responsabili delle varie strutture organizzative
 - b) garantire il costante raccordo tra il vertice politico e amministrativo e la struttura gestionale;
 - c) altre funzioni delegate dal Presidente dell'Unione.

Articolo 33

Segretario dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente fra i Segretari e i dipendenti in posizione apicale dei Comuni che aderiscono all'Unione.
2. Il Segretario svolge le stesse funzioni che la legge e i regolamenti riservano al Segretario comunale.
3. Il Presidente può anche procedere alla nomina di un vice segretario che sostituisce il segretario in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

TITOLO V
LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

Articolo 34

Principi generali

1. L'Unione di Comuni montani denominata "*Comuni Del Sinello*" garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività;
4. Gli istituti e le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 35

Istanze, Petizioni e Proposte

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il regolamento disciplina le modalità e i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.
4. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell'unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente.
5. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione, devono essere corredate dei pareri previsti per legge, e sono esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
6. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione delle proposte, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Articolo 36

Accesso agli atti

1. Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto il regolamento stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

Articolo 37

Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza dell'Unione;
 - c) per tutte le funzione e/o servizi trasferiti dai Comuni aderenti all'Unione.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
3. I regolamenti e le modifiche agli stessi, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici (15) giorni dalla data di inizio della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
4. I regolamenti e le modifiche agli stessi che sono stati dichiarati immediatamente eseguibili, entrano in vigore decorsi quindici (15) giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio senza attendere l'esecutività della delibera di approvazione.
5. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti adottati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto.

6. Per le funzioni ed i servizi trasferiti si applicano i regolamenti dell'Unione. I regolamenti dei singoli comuni nelle materie oggetto di trasferimento cessano di avere efficacia e non potranno trovare applicazione a far data dal trasferimento in capo all'Unione.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 38

Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono tutti gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi relativi alle funzioni o ai servizi trasferiti.
3. I Comuni aderenti all'unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la funzione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Articolo 39

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
- Il bilancio annuale é corredato dalla documentazione prevista dal TUEL.

Articolo 40

Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione sono disciplinati dalla legge, dai principi contabili e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Articolo 41

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

Articolo 42

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43

Fondo Spese

1. Per la gestione dell'esercizio finanziario i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune.

Articolo 44

Modifiche dello Statuto

1. Le proposte per le modifiche statutarie possono essere avanzate dai singoli consiglieri dell'Unione o dai Consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione.
2. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza prevista dal TUEL per le modifiche statutarie.

Articolo 45

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano pubblicati all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

Elenco delle funzioni di primo trasferimento

- 1. Buste paghe**
- 2. Ufficio legale**
- 3. Nucleo di valutazione**
- 4. Servizio Raccolta e smaltimento rifiuti**
- 5. Polizia Municipale**

ATTO COSTITUTIVO DELL' <<UNIONE COMUNI DEL SINELLO>>

L'anno duemilatre il giorno tredici del mese di novembre avanti a me dr. Michele Biasco, Segretario comunale dei Comuni di Casalanguida, Guilmi e Montazzoli, senza l'assistenza dei testi a cui i comparenti, aventi i requisiti di legge, concordemente rinunciano con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

1) Angelo Marino BERARDI, nato a Guilmi il 26.4.1961, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco del Guilmi codice fiscale n. 00254250699 con sede in Via Italia 54, ove domicilia per la carica, in nome per conto e nell' interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione C.C. n. 7 del 9.4.2003, che in copia autenticata si allega al presente atto sotto la lettera A);

2) Giustino BOLOGNA, nato a Carpineto Sinello il 6.01.1963, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco del Comune di Carpineto Sinello codice fiscale n. 00254060692 con sede in Via Madonna dell' Asilo, 1, ove domicilia per la carica, in nome per conto e nell' interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione C.C. n. 03 del 29 marzo 2003, che in copia autenticata si allega al presente atto sotto la lettera B);

3) Andrea RICOTTA nato a Atesa il 16.6.1968, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco del Comune di Casalanguida codice fiscale n. 00253060693 con sede in Via Porta da Capo n. 3, ove domicilia per la carica, in nome per conto e nell' interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione C.C. n. 9 del 15.5.2003, che in copia autenticata si allega al presente atto sotto la lettera C);

4) Felice NOVELLO nato a Atesa il 16.7.1973 il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco del Comune di Montazzoli codice fiscale n. 00254260698 con sede in Corso Umberto I, ove domicilia per la carica, in nome per conto e nell' interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione C.C. n. 20 del 20.8.2003 e n. 33 del 19.9.2003, che in copia autenticata si allegano al presente atto sotto le lettere D e E);

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, i quali con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Tra i Comuni di Carpineto Sinello, Casalanguida, Guilmi e Montazzoli, rappresentati dai rispettivi Sindaci, è costituita con il presente atto l'Unione dei Comuni di:

Carpineto Sinello (kmq. 32,39 abitanti n. 767)

Casalanguida (kmq. 13,59 abitanti n. 1.092)

Guilmi (kmq. 12,98 abitanti n. 568)

Montazzoli (kmq. 39,22 abitanti n. 1.117)

Ente Locale Autonomo denominato "UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO" ai sensi e per gli effetti dell' Articolo 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.

Essa ha la sede nel territorio dell' Unione nelle sedi comunali dei Comuni aderenti a turno trimestrale.

L'Unione è costituita per l'esercizio dei servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono, indicate nell'apposito regolamento, ed ha le finalità di promuovere la progressiva interazione tra i

Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e lo servizi comunali, al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio, conservando, comunque, in capo ai singoli Municipi aderenti, la competenza dell'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

L'Unione dei Comuni costituita ha potestà regolamentare per l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati, per i rapporti finanziari con i Comuni partecipanti, nonché per l'imposizione, l'accertamento e riscossione delle tasse, tariffe e contributi relativi ai sensi e funzioni affidati.

Sono organi dell' Unione:

il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Giunta, eletti secondo le modalità stabilite nello Statuto.

L' Unione è costituita per un periodo di trenta (30) anni.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dei Comuni facenti parte dell' "Unione dei Comuni del Sinello" .

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me.

Per il Comune di Guilmi IL SINDACO:

Per il Comune di Carpineto Sinello IL SINDACO:

Per il Comune di Casalanguida IL SINDACO:

Per il Comune di Montazzoli IL SINDACO:

IL SEGRETARIO COMUNALE: